

## **QUESITO E RISPOSTA DEL 24 GIUGNO 2022**

**Q.** Nel capitolato Tecnico, all'art. 2.2, si descrivono le prestazioni di assistenza alle strutture. In tale articolo, inoltre, si rimanda all'allegato 2 del Capitolato per una più esaustiva descrizione delle mansioni.

All'interno dell'allegato 2 si definiscono fasce orarie generali, che ricomprendono, in senso generico, tutte le attività di assistenza, incluse quelle di eventuale vigilanza. Viene inoltre definito il quantitativo minimo di personale in base alla tipologia di struttura (asilo nido / scuola dell'infanzia).

All'interno dell'allegato 1 vengono inoltre indicati, per ogni struttura, gli orari di ingresso e di uscita previsti.

Ai fini di una congrua stima dei costi relativi al personale impiegato e a una conseguente congrua offerta tecnico – economica, si chiede se sia corretta l'interpretazione della scrivente, secondo la quale:

- Il dimensionamento delle unità minime di personale sia da considerarsi complessivo per tutte le attività di assistenza, ivi comprese, ove richiesto, le attività di vigilanza.
- Durante gli orari di entrata ed uscita indicati saranno svolti i servizi di vigilanza laddove tali servizi siano richiesti;
- Nei plessi ove tali servizi non siano richiesti, e siano svolti dal personale del Comune, gli orari di inizio per le attività di assistenza nel loro complesso sono da intendersi successivi alla fase di vigilanza. Ad esempio su una struttura che preveda l'ingresso tra le 7:30 e le 9:00 del mattino, i servizi di assistenza dovranno iniziare alle ore 9:00. Analogamente dicasi per gli orari di uscita.

In caso di risposta negativa a tale interpretazione, si chiede di chiarire meglio:

- Le modalità di dimensionamento del personale sia nel caso in cui sia necessario espletare le attività di vigilanza, sia nel caso in cui non sia necessario espletarle;
- Le fasce orarie per tipologia di attività, sia nel caso in cui sia necessario espletare le attività di vigilanza, sia nel caso in cui non sia necessario espletarle.

**R.** Si conferma che l'individuazione del numero minimo di addetti, differenziato fra nidi e scuole d'infanzia, è considerato complessivamente per le attività di assistenza ivi comprese, ove richiesto, le attività di vigilanza. Ovviamente si tratta di rapporti numerici minimi e quindi il numero degli addetti può essere incrementato dalle imprese offerenti per la miglior funzionalità del servizio che, come richiesto dal paragrafo 2b) dell'allegato 2 del Capitolato, con adeguata turnazione dovrà garantire la vigilanza all'ingresso qualora alla struttura non sia stato assegnato personale comunale che svolga tale funzione, oppure qualora alla struttura sia stato assegnato personale comunale che non garantisce un'adeguata copertura del controllo agli ingressi, o ancora in caso di intervenuta assenza temporanea o definitiva di tale personale. Si conferma che durante gli orari di entrata ed uscita indicati dovranno essere svolti dal personale delle imprese aggiudicatarie i servizi di vigilanza laddove richiesti e necessari. Gli orari di primo ingresso e di uscita del personale dell'IA devono garantire la funzionalità del servizio: se nelle specifica struttura educativa le funzioni di vigilanza sono svolte di norma da personale comunale/custode, l'IA deve garantire tale attività nel caso di assenza anche non programmata del personale comunale/custode.

In generale il servizio in oggetto deve garantire l'esecuzione delle funzioni ausiliarie necessarie per la piena funzionalità delle strutture educative indicate; come esplicitato nel paragrafo 6.b) dell'allegato 8 del Capitolato si ricorda che i servizi educativi della Città sono aperti dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 17,30; dalle 8,30 alle 16,30 l'offerta educativa è intesa come ordinaria erogazione del servizio, mentre le fasce orarie 7,30 – 8,30 e 16,30 – 17,30 sono offerte su richiesta delle famiglie per comprovate esigenze lavorative.